



Newsletter

Origine e accordi di libero scambio

Scorte di certificati di circolazione delle merci EUR.1

In passato i certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 erano stampati in tre lingue (d, f, i). Già dal 2007 si prevedevano i primi accordi di libero scambio (ALS) che esigevano la lingua inglese. Per questo motivo, da circa dieci anni i CCM EUR.1 sono stampati solo in una versione quadrilingue (d, f, i, e).

Nonostante sia passato molto tempo, alcuni esportatori continuano a utilizzare moduli in tre lingue. Ciò non è un problema con

alcuni partner di libero scambio (p. es. l'UE), ma nel quadro di determinati ALS la lingua inglese è imperativa, e dunque è necessario ricorrere al CCM EUR.1 in quattro lingue (vedi l'allegato alle [Istruzioni concernenti le prove dell'origine](#)).

Se nel traffico con tali partner di libero scambio vengono utilizzati moduli trilingue, non è da escludere che questi vengano contestati nel Paese di destinazione.

Rilascio a posteriori di certificati di circolazione delle merci

La competenza per il rilascio a posteriori di CCM non spetta all'ufficio doganale d'esportazione, ma alla direzione di circondario nel cui territorio ha sede l'esportatore. Contrariamente al rilascio di CCM all'esportazione, ai fini del rilascio a posteriori l'origine deve essere effettivamente comprovata.

Ciò significa che il rilascio a posteriori di CCM genera un lavoro supplementare sia per l'esportatore sia per l'Amministrazione federale delle dogane. Inoltre, tale rilascio è soggetto a emolumento.

È dunque importante assicurarsi che all'esportazione il CCM non venga, per sbaglio, dimenticato, ma sia presentato per l'autorizzazione. Se del caso, occorre informare in merito e incaricare il rappresentante (spedizioniere, addetto alla logistica).

Qualora fosse comunque necessario chiedere il rilascio a posteriori di un CCM, è importante allegare da subito tutta la documentazione necessaria:

- CCM debitamente compilato e firmato con la richiesta (retro del foglio 3)
- eventualmente procura
- copia della decisione d'imposizione all'esportazione
- copia della fattura d'esportazione
- tutte le prove necessarie a provare l'origine, ovvero, a seconda del caso: documenti di fabbricazione, calcolo concernente l'origine, decisioni d'imposizione all'importazione per i materiali/prove dell'origine precedenti, dichiarazioni del fornitore eccetera.

Accordo di libero scambio UE–Canada (CETA)

L'ALS tra UE e Canada, di cui i media hanno molto parlato, sarà probabilmente applicato molto presto.

L'ALS tra AELS e Canada è in vigore già dal 2009.

Questi due accordi non sono in alcun modo collegati. Ciò significa, in particolare, che il cumulo diagonale non è possibile. Nel quadro dell'accordo tra AELS e Canada, le merci originarie dell'UE continuano a essere considerate come merci di origine

terza. Lo stesso vale per le merci svizzere nell'ambito del CETA. Va dunque da sé che, per esempio, in caso di esportazione allo stato immutato dalla Svizzera di merce originaria dell'UE non possono essere allestite prove dell'origine a destinazione del Canada.

Il CETA prevede inoltre l'esportatore registrato (REX). In Svizzera il sistema REX è applicabile solo nel quadro del sistema di

preferenze generalizzate per i Paesi in sviluppo (vedi [Registered Exporter](#)).

Il sistema REX non ha dunque alcun rapporto con l'ALS tra AELS e Canada. Nel quadro di questo accordo si continuano ad applicare, per quanto riguarda le prove dell'origine, le disposizioni pertinenti in materia (dichiarazione d'origine / esportatore autorizzato).

Ermächtiger Ausführer
Exportateur Agréé
Esportatore Autorizzato



Obblighi di notifica

Secondo l'ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell'origine (RS 946.32), l'esportatore autorizzato ha determinati obblighi di notifica nei confronti della direzione di circondario competente.

Talvolta gli esportatori autorizzati dimenticano di comunicare, per esempio, cambiamenti di nome o indirizzo, acquisizioni o fusioni di imprese eccetera. È importante che simili cambiamenti vengano notificati tempestivamente alla direzione di circondario.

Devono essere comunicati anche i cambiamenti relativi alle persone responsabili dal punto di vista specialistico e/o organizzativo.

Si rammenta, inoltre, che una delle condizioni poste agli EA è quella di disporre di personale sufficientemente qualificato. Gli EA sono tenuti a fare in modo che tale condizione sia sempre rispettata: in caso di cambiamenti di personale devono pertanto prestare attenzione a questo aspetto.

Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli esportatori (autorizzati) sono invitati a rivolgersi alle seguenti direzioni di circondario:

Basilea

Elisabethenstrasse 31
4010 Basel
Tel. 058 469 11 11

zentrale.di-tarif@ezv.admin.ch

BE, JU, SO, BL, BS, LU,
OW, NW, AG senza distretti
di Baden e Zurzach

Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62
8200 Schaffhausen
Tel. 058 480 11 11

zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AI, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

Ginevra

Av. Louis-Casaï 84
1216 Cointrin
Tel. 058 469 72 72

centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch

GE, VD, NE, FR, VS

Lugano

Via Pioda 10
6900 Lugano
Tel. 058 469 98 11

centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch

TI, GR distretto della Moesa

Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine

<http://www.ezv.admin.ch> > [Accordi di libero scambio, origine](#)
